

COMUNE DI

Rossiglione

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Relazione Tecnica

Redazione:

Arch. Silvia Pizzorno
Arch. Daniela Porcari
Arch. Giorgia Zunino

Aprile 2001

INDICE

0.1 CONFERIMENTO D'INCARICO.....	4
0.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	4
1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
1.1 DPCM 1 MARZO 1991.....	6
1.2 LEGGE REGIONALE 12/98.....	6
1.3 D.G.R. 1585/99.....	6
1.4. LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO (N°447/95).....	8
1.5 DECRETO SUI LIMITI E SULLE METODOLOGIE DI MISURA.....	11
2. INQUADRAMENTO URBANISTICO	13
2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO.....	13
2.2 PIANO REGOLATORE GENERALE.....	15
3. CRITERI METODOLOGICI.....	18
3.1 CRITERI GENERALI.....	18
3.2 INDIVIDUAZIONE ZONE DI CLASSE I, V, VI.....	19
3.2.1 ZONE DI CLASSE I (AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE).....	19
3.2.2 ZONE DI CLASSE V E VI.....	20
3.3 INDIVIDUAZIONE ZONE DI CLASSE II, III, IV.....	21
3.3.1 PARAMETRI PER LA CLASSIFICAZIONE.....	21
3.3.2 CLASSIFICAZIONE.....	23
3.3.3 CRITERI PARTICOLARI DI CLASSIFICAZIONE.....	23
3.4 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE A VIE DI GRANDE COMUNICAZIONE.....	23
3.5 DISCIPLINA DELLE FASCE DI RISPETTO.....	24
3.6 FASI DI STUDIO E CARTOGRAFIA UTILIZZATA.....	26
4. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ROSSIGLIONE.....	28
4.1COMPATIBILITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA CON LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE.....	28
4.2 ZONE DI CLASSE I. (AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE).....	28
4.3 ZONE DI CLASSE V E VI (AREE PREVALENTEMENTE O ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI).....	29
4.4 ZONE DI CLASSE II, III, IV.....	29
4.5 ZONIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE.....	32
4.6 DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO.....	32
4.7 NUOVI SVILUPPI INSEDIATIVI.....	33
4.8 AREE SPECIALI.....	33
4.9 NORME TRANSITORIE.....	34
4.10 VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLE CLASSI AI CONFINI CON ALTRI COMUNI.....	34
5. CONCLUSIONI: SCELTE TECNICO-POLITICHE DI ZONIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLE SPECIFICITÀ LOCALI.....	35
7. OBBLIGHI E COMPETENZE (COMUNI E IMPRESE).....	37

7.1 I COMUNI.....	37
7.1.1 ATTIVITÀ REGOLAMENTARE:.....	37
7.1.2 LE ORDINANZE	38
7.1.3 CONTROLLI.....	38
7.1.4 SANZIONI.....	39
7.1.5 DEROGHE.....	40
7.2 LE IMPRESE.....	40
8. TABELLE, ALLEGATI E FIGURE.....	42

1. GENERALITÀ

0.1 Conferimento d'incarico

L'Amministrazione Comunale di Rossiglione, con deliberazione della Giunta Comunale, affida allo Studio Architetti Associati Pizzorno-Porcari-Zunino, l'incarico per la redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale secondo quanto previsto dalla L.R. n°12/98.

La presente relazione tecnica riguarda la zonizzazione acustica del territorio comunale;

Il nostro Studio, avvalendosi di propria strumentazione ed essendo associazione di professionisti aventi le necessarie competenze in materia, in quanto iscritti all'elenco regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (D.G.R. n° 1212/97), assolve ai propri obblighi attraverso la consegna del presente studio composto da:

- Relazione tecnica riguardante la zonizzazione acustica;
- Planimetria in scala 1:10.000 con la suddivisione del territorio comunale secondo le classi previste dal DPCM 1/03/91 e dalla L.R. 12/98 (allegato A) e relative prescrizioni tecniche contenute nella delibera della Giunta Regionale (Tavola 1°-1b);
- Planimetria in scala 1:5.000, stralcio del Centro abitato con la suddivisione del territorio comunale secondo le classi previste dal DPCM 1/03/91 e dalla L.R. 12/98 (allegato A) e relative prescrizioni tecniche contenute nella delibera della Giunta Regionale (Tavola 2)
- Sovrapposizione della Zonizzazione con lo Strumento Urbanistico Generale vigente e/o adottato (Tavola 3).

0.2 Inquadramento Territoriale

Il territorio del comune di Rossiglione ha una superficie di circa 47 ha, è geograficamente composto dai due versanti della vallata costituita dal torrente Rossiglione, diviso in una porzione, lungo il Torrente Stura, densamente edificata e una grande area praticamente ineditata, intorno al capoluogo, Rossiglione, ed in piccole località a carattere sparso e una frazione quale San Bernardo Sup.

Si presenta di forma irregolare schiacciata, con la base maggiore a Nord e quella minore a Sud; confina con i Comuni, in senso antiorario, di:

Tiglieto;

Campo Ligure;

Ovada (Regione Piemonte).

Il torrente Stura, il cui alveo è stato in parte arginato, percorre la vallata da Nord a Sud formando due fasce, delimitate da colline che a Nord raggiungono l'altezza di circa mt. 803 s.l.m. (La Colma) e a ponente di 593 mt. entrambi a confine con il Piemonte.

Ad eccezione dell'area intorno all'alveo dello Stura, densamente edificato, procedendo verso le pendici vallive, l'ambito descritto su entrambi i versanti appare invece scarsamente insediato con localizzazione nei settori baricentrici di esigui altopiani in assenza di nuclei insediati.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'elaborazione della zonizzazione acustica, nonché della mappatura acustica ed eventuale piano di risanamento si fa riferimento alle seguenti fonti:

- DPCM 1 marzo 1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*
- L.R. n° 12/98 *"Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"*
- D.G.R. n° 1977 del 16 giugno 1995 *"Prescrizioni tecniche per l'attuazione della legge regionale 4 luglio 1994 n° 31 "Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"*
- D.G.R. 1585 del 23 Dicembre 1999 *"Definizione dei Criteri per la Classificazione acustica e per la predisposizione e adozione dei Piani comunali di Risanamento acustico - Soppressione artt. 17-18 delle disposizioni approvate con D.G.R. n° 1777/95"*

1.1 DPCM 1 marzo 1991

La zonizzazione acustica del territorio comunale è prevista all'art. 2 del DPCM.

In particolare si stabilisce che: *"ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in 6 zone acustiche"*.

1.2 Legge regionale 12/98

Nell'art. 6 della legge al comma a) la zonizzazione acustica viene prevista tra le competenze del comune.

L'art. 7 detta dei criteri precisando che la zonizzazione acustica deve essere effettuata nel rispetto dell'allegato "A" della legge, il quale a sua volta è analogo alla tabella 1 del DPCM.

I criteri previsti sono i seguenti:

- a) divieto di prevedere la contiguità di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 dB. La norma si applica, previo accordo, anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi*
- a) delimitazione dei confini in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore*

1.3 D.G.R. 1585/99

Le norme tecniche specificano, in sette articoli e due appendici, i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla Classificazione Acustica.

Gli articoli titolano:

1. Classificazione in zone;
2. Individuazione delle zone da assegnare in classe I, V, VI;
3. Individuazione delle zone da assegnare in classe II, III, IV;
4. Contiguità tra zone acustiche;
5. Elaborati relativi all'adozione della classificazione acustica;
6. Disposizioni sulla Classificazione Acustica;
7. Stesura dei Piani di Risanamento acustico.

La zonizzazione acustica è quindi regolata dai primi sei articoli, dove vengono indicati diversi criteri e approcci alla classificazione:

Un approccio parametrico: cioè che prevede una parametrizzazione dei dati rilevati;

Un approccio qualitativo, il quale risulta necessario ci si trovi di fronte a parametri inadeguati o comunque non sufficientemente rappresentativi;

Casi particolari: vengono riportati casi specifici di classamento semiautomatico in presenza di determinate attività, porti, fiere ecc...

Vengono inoltre specificate alcune caratteristiche essenziali che la Zonizzazione deve avere in casi specifici per i quali avviene la contiguità tra zone acustiche e loro rappresentazione e definizione.

All'art. 5 vengono definiti quali documenti occorrono alla deliberazione per l'adozione della Zonizzazione acustica.

Oltre ai colori da associare ad ogni classe, che la zonizzazione dei centri abitati deve essere rappresentata su Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:5.000, mentre la zonizzazione delle aree esterne ai centri abitati possono essere visualizzate sul medesimo supporto in scala 1:10.000.

A meglio specificare l'importanza di tale strumento, sotto il profilo urbanistico-edilizio, le nuove indicazioni contenute all'art.6 della D.G.R. 1585/99 citano che:

- a) si dia comunicazione ufficiale , ai fini dell'attività di controllo, all'ARPAL (dipartimento provinciale) dell'avvenuta approvazione della classificazione acustica;
- b) dopo l'approvazione, l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune, compreso il Regolamento Edilizio e le varianti degli stessi, dovranno tenere conto della suddivisione acustica. Infatti qualora la redazione della Classificazione preceda l'elaborazione di nuovi strumenti urbanistici, saranno questi a recepirla nell'assegnazione della destinazione d'uso del territorio così come definita all'art.6 della L.R. 12/98.
- c) In attesa di modifica degli strumenti urbanistici vigenti , la Classificazione acustica va salvaguardata nell'eventuale rilascio di concessioni, da parte del Sindaco per : cambiamenti di Destinazione d'uso di immobili esistenti e per le nuove concessioni relative ad insediamenti produttivi, commerciali o di servizi eventualmente in contrasto con la medesima.

1.4. Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (N°447/95)

La legge 26.10.1995, n. 447 rappresenta la prima legge organica italiana in materia di inquinamento acustico.

La legge 447/1995 dovrebbe essere diretta a sopperire ai vuoti normativi esistenti a livello nazionale. Non appaiono più, infatti, sufficienti le poche leggi regionali e le norme regolamentari adottate da alcuni comuni, per cui è avvertita dagli operatori amministrativi e tecnici l'esigenza dell'introduzione nell'ordinamento giuridico di una legge in grado di disciplinare in forma unitaria le emissioni sonore e di assicurare il contenimento della rumorosità entro i limiti di rischio.

Tale legge si prefigge di attuare le prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 616/1977 e nella l. 833/1978, che affidano allo Stato il compito di dettare "norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi in tutto il territorio nazionale e stabilire le relative sanzioni penali" in materia di inquinamento, determinando anche i limiti di accettabilità e di esposizione alle emissioni sonore.

Questa legge recepisce, poi, alcuni concetti già contenuti sul DPCM 1.3.1991, rinforzando, però, le previsioni normative con:

- l'individuazione dei soggetti competenti e ripartendo le funzioni nel settore dell'inquinamento acustico tra le regioni (alle quali è affidata la normativa per una disciplina unitaria nell'ambito del territorio regionale) e gli enti locali, ai quali è riservata la responsabilità dell'applicazione dei precetti, dei divieti e dei controlli;
- l'introduzione di un regime autorizzatorio e di prescrizioni sull'impiego delle sorgenti sonore mobili;
- l'approvazione di piani di risanamento;
- l'adozione di normativa regolamentare che preveda anche il ricorso a dissuasive sanzioni amministrative e la previsione di agevolazioni finanziarie e di incentivi per l'abbattimento del rumore nei centri storici delle città con più alto indice di affollamento.

L'urgenza di una legge quadro di riferimento si è accentuata dopo la sentenza della Corte Costituzionale (517/1991) che ha annullato alcune disposizioni del DPCM 1.3.1991, rendendo così necessaria la pronta definizione di una normativa quadro di livello legislativo (e non più amministrativo) a carattere organico, che fissi i principi ai quali deve uniformarsi l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e che riconduca ad un quadro normativo unitario e coerente il quadro globale delle disposizioni frammentarie attualmente in vigore.

I principi di base cui la legge fa riferimento sono orientati verso criteri di intervento di **tipo autorizzatorio** per quello che si riferisce al contenimento delle emissioni derivanti da sorgenti fisse e di **tipo regolatorio** per quanto concerne le sorgenti mobili.

I principi della legge 447/1995

La legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'art. 1, "stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione" e che "i principi

generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".

Tale legge, nel dettare le misure di salvaguardia della qualità dell'ambiente e della esposizione umana al rumore quale materia di competenza regionale ai sensi del citato art. 117 della Costituzione in riferimento all'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non indica espressamente le norme di principio vincolanti per le Regioni onde distinguerle da quelle di dettaglio non vincolanti, limitandosi a parlare di principi fondamentali e di principi generali desumibili dalla stessa legge costituenti per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Un raffronto fra le competenze riservate allo Stato e le funzioni trasferite alle Regioni, così come descritte nei rispettivi artt. 102 e 101 del D.P.R. n. 616 del 1977, consente di affermare che rivestono portata di norme di principio soltanto le disposizioni che delineano gli obiettivi essenziali e i limiti di operatività della nuova disciplina sull'inquinamento acustico.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge le quali fissano le regole generali da rispettare nell'esercizio delle sorgenti sonore fisse e mobili (onde evitare l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo e in quello esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute dell'uomo, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti) o delimitano l'ambito oggettivo di operatività della disciplina relativamente all'ambiente abitativo (escludendo gli ambienti destinati ad attività produttive salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive medesime).

Da ciò discende che, al di là dell'efficacia vincolante per le Regioni delle norme di principio di cui all'art. 2, la rimanente disciplina dell'articolo considerato va qualificata come normativa di dettaglio riservata alla potestà legislativa regionale.

Ma anche nell'art. 3 si ritrovano principi generali quali quelli riguardanti la determinazione di parametri diretti ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale. In questo ambito vi sono anche i poteri riconosciuti allo Stato di regolamentazione della materia attraverso la funzione di indirizzo e coordinamento, che sono andati di fatto a provocare sovrapposizioni e interferenze con i poteri locali con conseguenti dubbi circa la competenza nell'applicazione.

E' noto che la funzione di indirizzo e di coordinamento, nonché di promozione e di consulenza, costituisce "uno strumento affidato allo Stato perché serva a comporre, in conformità del disegno costituzionale del decentramento, le istanze della autonomia con le esigenze unitarie" (Corte cost. 29 luglio 1982 n. 150, 15 dicembre 1983 n. 340, 25 maggio 1987 n. 192, 18 febbraio 1988 n. 177 e 30 giugno 1988 n. 744).

In sede costituzionale si è stabilito che la riserva allo Stato della funzione di indirizzo e di coordinamento si giustifica con la necessità di tutelare l'interesse nazionale in

tutte le materie che sono attribuite alle Regioni rispetto alle quali le medesime curano i particolari interessi locali.

Tale funzione, si è detto, trova nella Costituzione il proprio sicuro fondamento perché le limitazioni e i vincoli che ne derivano per le Regioni sono indispensabili per assicurare le condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale che, in quanto non suscettibili di scomposizione territoriale, possono essere garantite solo dall'intervento dello Stato: l'uso di strumenti del tipo in esame è subordinato alla prefissione legislativa dei criteri di intervento governativo (Corte cost. 29 luglio 1982 n. 150 e 30 dicembre 1991 n. 517).

E' interessante anche la decisione n. 560 del 19 maggio 1988 in cui la stessa Corte ha dichiarato:

"alla legge regionale si richiede di non vanificare le esigenze unitarie espresse con l'indirizzo e il coordinamento, ma essa è altrimenti in tutto libera, e può anche sopperire alle dette esigenze unitarie mediante misure proprie che siano (singolarmente o nel complesso) equivalenti a quelle dettate in via di indirizzo e coordinamento (le quali ultime, d'altronde, anche se non sono istituzionalmente destinate a cadere per effetto automatico della legislazione regionale di dettaglio qualunque sia il contenuto di questa, in quanto ciò comporterebbe eludere la finalità dell'indirizzo e coordinamento, sono destinate ad operare solo fino a quando tale finalità è raggiunta o divenuta irraggiungibile) ".

Nell'ambito descritto sono comprese le funzioni indicate nel citato art. 3 della legge n. 447 del 199 che concernono attività volte a definire i principi di massima e le norme tecniche generali da osservare nel settore del rumore, in vista delle indefettibili esigenze di uniformità alle quali deve ispirarsi, almeno nelle sue linee essenziali, la tutela dell'ambiente.

I principi fondamentali espressi e i principi generali desumibili dalla legge in esame, da ultimo richiamata, costituiscono per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Il carattere di grande riforma economico sociale, enunciato nell'art. 1 della legge sull'inquinamento acustico in questione, appare certo ove si consideri la innovazione di carattere economico e sociale che deve conseguire alla applicazione in ogni campo, specie della tecnica e della zonizzazione del territorio, delle norme dettate per contrastare il rumore e l'inquinamento che da esso deriva con effetti che colpiscono il bene-salute e che arrecano fastidi, disturbi e danni.

Infatti, se si considera che la coscienza sociale è matura nella considerazione di subordinare ogni altro interesse a quello fondamentale della qualità della vita e della salute, è certo che la legge in esame influirà, in maniera addirittura prepotente, sulle scelte di ordine economico-sociale.

Limiti della legge 447/1995

Essa non è finalizzata ad attuare una *diretta* tutela dall'inquinamento acustico, bensì a predisporre gli strumenti, le procedure e le strutture organizzative attraverso i quali, in seconda battuta, verrà poi attuata l'effettiva tutela.

Non vengono fissati, come ci si potrebbe aspettare, neppure i limiti di immissione di rumori, ma essi vengono demandati a successivi atti amministrativi che possono essere più facilmente e prontamente modificati rispetto a disposizioni normative.

La legge non contiene alcuna delega al Governo di emanare decreti legislativi, ma ridefinisce l'attribuzione di alcune funzioni amministrative ministeriali.

Si tratta, quindi, di una legge configurata a "cascata" in quanto per l'attuazione della disciplina completa della materia si rendono necessari molteplici interventi legislativi (leggi regionali) ed amministrativi (decreti del Presidente del Consiglio e decreti ministeriali) attuativi dei principi e delle indicazioni in essa contenuti, con competenze ad incastro, senza i quali la legge non è in grado di incidere direttamente sulla tutela ambientale acustica.

E' questa una legge che, in sostanza, vuole raggiungere gli obiettivi che si prefigge in modo graduale e senza fretta.

Così la legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione. L'art. 15, comma 2, concede alle imprese interessate la presentazione di un piano di risanamento entro sei mesi dalla classificazione del territorio operato dal comune. Poiché tale classificazione presuppone una legge regionale da emanarsi (con termine ordinatorio) entro un anno dall'entrata in vigore della legge, sono evidenti i tempi lunghi per l'attuazione.

Ulteriori termini dovranno poi essere accordati perché gli insediamenti produttivi o civili già esistenti, in relazione alle loro peculiarità, si adeguino ai limiti che saranno prescritti.

Persino l'unica disposizione direttamente precettiva (art. 12, comma 1, relativa al divieto posto a carico dei concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi) si applicherà a partire dal 29.12.1996 per espressa volontà del legislatore.

Altro limite è determinato dal fatto che non vengono prese in considerazione tutte le fonti di inquinamento. Così la l. 447/1995 non disciplina la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente di lavoro. Per tale normativa si applicano i D.Lgs. 227/1971 e 626/1994 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

I criteri già individuati dalla legge regionale appaiono congruenti con quanto disposto dalla norma nazionale e quindi pienamente applicabili.

Vengono elencati, nel capitolo 7, gli obblighi e le competenze delle Amministrazioni Comunali in riferimento a quanto disposto dalla Legge Quadro in materia di Inquinamento Acustico.

1.5 Decreto sui Limiti e sulle metodologie di Misura

Il decreto sui limiti di esposizione della popolazione attua l'art. 3 comma 1, lettera a) della legge 447/95.

Determina:

i valori limite di **emissione**; i valori limite di **immissione** i valori di attenzione e di qualità.

Tali valori riguardano le classi di destinazione d'uso del territorio che debbono essere adottate dai Comuni per gli artt. 4 comma 1 lettera a) e 6 comma 1 lettera a), della Legge 26/10/95, n° 447.

Valori limite di Emissione

I valori Limite di emissione sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

Valori limite assoluti di Immissione

I valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

I limiti suddetti non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1, Legge 447/95).

All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. All'interno delle fasce di pertinenza, le altre singole sorgenti sonore, devono rispettare i limiti della tabella. Le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti della tabella).

Valori di attenzione

I quali sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) che rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità **ambientale**. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata **alle variazioni** dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo **termine**.

Vengono in seguito allegati in tabella i valori di limite corrispondenti alle Classi assegnate nella Zonizzazione Acustica.

TEMPI DI RIFERIMENTO		LEGENDA DEI VALORI LIMITE	
		diurno (06.00-22.00)	
		notturno (22.00-06.00)	
Semiologia	Classi di Destinazione d'uso del territorio	Limiti del	MaX Leq
		EMISSIONE	IMMISSIONE

I	Classe I	45 dB(A) diurno	50 dB(A) diurno
Verde	<i>Aree Particolarmente protette</i>	35 dB(A) notturno	40 dB(A) notturno
II	Classe II	50 dB(A) diurno	55 dB(A) diurno
Giallo	<i>Aree destinate ad uso Prevalentemente residenziale</i>	40 dB(A) notturno	45 dB(A) notturno
III	Classe III	55 dB(A) diurno	60 dB(A) diurno
Arancio	<i>Aree di Tipo Misto (Urbane e Non)</i>	45 dB(A) notturno	50 dB(A) notturno
IV	Classe IV	60 dB(A) diurno	65 dB(A) diurno
Rosso	<i>Aree di Intensa Attività Umana (Urbane)</i>	50 dB(A) notturno	55 dB(A) notturno
V	Classe V	65 dB(A) diurno	70 dB(A) diurno
Viola	<i>Aree Prevalentemente Industriali</i>	55 dB(A) notturno	60 dB(A) notturno
VI	Classe VI	65 dB(A) diurno	70 dB(A) diurno
Blu	<i>Aree Esclusivamente Industriali</i>	65 dB(A) notturno	70 dB(A) notturno

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO

2.1 Piano Territoriale di Coordinamento paesistico

La L.R. 12/98, all'art. 6 (zonizzazione acustica) comma 2 "La zonizzazione acustica è adottata nel rispetto dell'assetto urbanistico del territorio e prevede zone acustiche omogenee all'interno delle singole zone urbanistiche." e comma 3 "In caso di mancato accordo nella redazione delle zonizzazioni acustiche tra comuni limitrofi, provvede alla zonizzazione la provincia, o d'intesa le province competenti per territorio sentiti i comuni.", nonché il DGR 1977/95, titolo V (zonizzazione acustica comunale) art. 17 comma 2 " il Comune può utilizzare come supporto per la realizzazione della classificazione in zone, i seguenti strumenti tecnici:

- strumenti urbanistici generali vigenti nel Comune;
- la mappa delle vie di traffico indicante la tipologia ed il numero medio orario di veicoli che la percorrono;

- c) la mappa indicante la dislocazione delle aree industriali e commerciali e, se possibile, le principali sorgenti di rumore ivi presenti;
- d) la mappa indicante la densità abitativa delle zone (densità bassa, media, alta, molto alta a seconda che il numero di abitanti per ettaro sia minore di 20, tra 20 e 80, tra 80 e 250, maggiore di 250)." non prevedono specificamente alcun riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria.

Nonostante questo, tanto la necessità di riferirsi ad una strumentazione urbanistica sovracomunale che renda omogenee le scelte progettuali che si dovranno operare in Comuni aventi caratteristiche tra loro diverse, quanto i casi di non completa rispondenza del concetto "strumento urbanistico generale vigente" adottato nel DGR 1977/95, hanno portato a considerare il P.T.C.P. come uno strumento urbanistico di riferimento all'interno dello studio generale per la zonizzazione acustica.

Il Comune di Rossiglione quindi fa parte dell'ambito territoriale n° 54 Valle Stura, del Piano Territoriale di Coordinamento paesistico.

Tale ambito negli indirizzi per la pianificazione individua per l'assetto insediativo la disciplina di CONSOLIDAMENTO.

L'obiettivo della pianificazione consiste nell'indirizzare gli interventi verso il consolidamento della attuale configurazione paesistica, al fine di rafforzare l'identità territoriale dell'unità valliva mediante il ristabilimento dell'equilibrio e l'integrazione delle sue parti, anche attraverso il recupero delle strutture agrarie e degli insediamenti di versante in abbandono.

Sono pertanto consentiti interventi volti a consolidare la struttura insediativa esistente e ad in particolare a conseguire una riqualificazione dell'immagine urbana per il nucleo di Rossiglione e ad integrare gli insediamenti di versante, mediante forme coerenti con l'esistente.

Le Azioni Proposte dal PTCP sono mirate al riequilibrio territoriale delle caratteristiche di fruizione paesistica dell'ambito.

E si possono così riassumere:

- organizzazione delle percorrenze pedonali o per escursioni a cavallo lungo la direttrice valliva dello Stura, con la realizzazione di zone di servizio.
- localizzazione di aree attrezzate per le attività ricreative lungo il percorso fluviale, in integrazione con le risorse e valori architettonici esistenti;
- impianto di nuovo campeggio nei pressi del Capoluogo di Rossiglione
- miglioramento dei caratteri di percorribilità e di fruizione paesistica legati alla presenza dello spartiacque tirrenico dell'Alta Via dei Monti Liguri.

Perciò la anche la Zonizzazione Acustica dovrà tenere in debito conto delle previsioni del Piano Territoriale per lo sviluppo delle aree interne e prevedere un regime acustico che non sia troppo restrittivo al punto da reprimere la sua naturale ed eventuale evoluzione in campo turistico.

2.2 Piano Regolatore Generale

Il Comune di Rossiglione ha un Piano Piano Regolatore, attualmente in revisione.

Nel quadro generale gli interventi previsti che interessano la Zonizzazione acustica sono, oltre gli indirizzi di politica di sviluppo che influenzano notevolmente le scelte e le strategie nella gestione dell'Amministrazione Comunale, i seguenti argomenti:

- i nuovi insediamenti residenziali;
- le infrastrutture viarie, ferroviarie;
- le aree ad intensa attività agricola;
- gli insediamenti turistico-sportivi;
- aree destinate alla ricettività alberghiera.
- le aree particolarmente protette sotto il profilo ambientale e naturalistico.

Dalla relazione del P.R.G. di Rossiglione, viene sottolineato che nell'ambito del comprensorio, esso possiede sul piano organizzativo e funzionale dell'insediamento una propria particolarità di snodo dei traffici ferroviari che la distingue dagli altri centri limitrofi.

Questa specificità va comunque considerata, poiché l'esistenza di questa realtà rappresenta un fattore attrattivo di traffico e quindi di rumore.

Secondo questo indirizzo Rossiglione può contribuire alla crescita complessiva delle dotazioni dell'intera attraverso il miglior utilizzo e la qualificazione di alcune sue specifiche valenze.

Un ruolo per il Comune quindi che si traduce nella conferma delle attività economiche esistenti, tra cui una rinnovata attività produttiva, assolutamente da conservare come ricchezza per l'occupazione.

Nuova residenza

Sul piano della nuova residenza vengono proposti limitati completamenti dei nuclei frazionali più importanti ed una zona residenziale turistica.

I territori non insediati

Il Piano considera la risorsa ambientale costituita dalle aree boscate collinari e dalle superfici agricole da molto tempo dismesse quale valore da conservare rigorosamente da ogni compromissione, nei suoi diversi aspetti (paesistici, naturalistici, vegetazionali) definendone una disciplina di salvaguardia, che non esclude il potenziamento di una corretta fruizione turistico escursionistica, in particolare in corrispondenza degli antichi tracciati pedonali di valore storico, che lungo il loro percorso si aprono in visuali panoramiche della costa, di assoluto pregio.

Le attività economiche

La zonizzazione acustica, come previsto dalla Legge Quadro contro l'inquinamento acustico, influisce in modo determinante anche sui settori produttivi e commerciali che dovranno, come specificato al capitolo 6, adeguarsi ai limiti imposti dal piano. A questo punto è determinante conoscere quali sono le scelte politiche relative allo sviluppo socioeconomico che sono state fatte in sede di analisi dello Strumento urbanistico e la possibilità di rilevanti incrementi quantitativi delle superfici destinate allo svolgimento di attività produttive.

La presenza di un discreto numero di attività in atto, proporzionalmente le maggiori tra i Comuni del comprensorio, induce ad attribuire alle aree già impegnate, rilevanti valenze di razionalizzazione o ottimizzazione del sistema in atto.

Attualmente ha una consistenza artigianale/industriale di circa 8 ha. La maggior parte è occupata dal Cotonificio Ligure che ha e conserva una destinazione esclusivamente industriale.

Le zone di espansione artigianale sono localizzate intorno al Giro dell'Orso, in prossimità del confine di Campoligure.

La riqualificazione dell'esistente costituisce anche in questo caso obiettivo primario, che viene favorito attraverso consenso ad operazioni di potenziamento che tendono a favorire la migliore operatività delle aziende insediate, favorendone nel contempo la compatibilità con il contesto dell' ambiente.

Le attività agricole

Il territorio agricolo, fortemente ridimensionato il suo diretto contributo all'economia locale, rappresenta in primo luogo un valore fondamentale ambientale e paesistico da salvaguardare da ulteriori impoverimenti e da difendere nel proprio delicato assetto di stabilità.

Le scelte di Piano sono assunte in diretta coerenza con la considerazione di cui sopra, valutando più remunerativa l'attività zootecnica per l'agricoltura di valle. Si assume una potenziale valenza turistica nell'implementazione di queste attività fondamentali per il presidio del territorio.

In questo senso il Piano esclude alla radice la competitività sull'uso delle superfici libere, che da sempre ha giuocato un ruolo non indifferente nell'abbattimento dell'antico sistema produttivo rurale.

I sistemi del turismo

Nel PRG attuale il Turismo, come turismo residenziale non costituisce un fattore determinante della realtà socio-economica, si tratta per lo più di turismo di "risultato". Cioè determinato dal ritorno degli immigrati inurbati durante le vacanze.

Il Parco del Beigua che interessa gran parte del territorio, viene considerato elemento comunque di risorsa per salvaguardare l'ambiente e organizzare il crescente interesse anche per l'entroterra ligure.

I centri inferiori sono considerati zone per servizi alla fruizione delle risorse naturali.

Preso atto che la salvaguardia del territorio, e lo sviluppo economico sono premessa indispensabile alla sopravvivenza del Comune, sono queste le indicazioni, provenienti dal PRG, che riassumono la volontà politica di sviluppo del territorio,

che la zonizzazione acustica ha raccolto e fatto proprie nell'elaborazione definitiva della Zonizzazione Acustica.

La quale si prefigge, essendo anch'essa uno strumento di gestione del territorio (determina infatti una destinazione d'uso attraverso un azionamento, imponendo limiti a determinate scelte urbanistiche ed economiche) di essere compendio agli obiettivi di uno sviluppo compatibile con l'ambiente.

3. CRITERI METODOLOGICI

3.1 Criteri generali

Sulla base delle prescrizioni normative sono stati sviluppati i seguenti criteri generali.

La classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art. punto 1 del D.P.C.M. 1/3/1991 e all'art. 6 L.R. 12/98 è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

Tale classificazione é basata sulla tipologia d'uso del territorio e non su di una fotografia acustica del medesimo, ma è anche implicitamente dichiarato che essa non possa essere derivata in modo automatico dai piani regolatori esistenti. Sebbene, infatti, i piani regolatori siano gli strumenti principali di gestione del territorio, i criteri di stesura di questi non prendono in considerazione le caratteristiche e le compatibilità acustiche delle diverse zone del territorio stesso.

La classificazione in zone del territorio sarà , pertanto, il risultato di una analisi del territorio sulla base del piano regolatore e della situazione topografica e topologica di fatto esistente.

Si adottano i seguenti criteri generali per l'elaborazione della zonizzazione acustica, derivanti dalle norme espresse dalla normativa vigente e dalle caratteristiche specifiche del territorio in esame:

1. La classificazione in zone deve essere adottata dal Comune come parte integrante e qualificante del piano regolatore. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro varianti o revisioni, le destinazioni d'uso devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere il disturbo alla popolazione. In particolare dovrà essere rispettato il divieto di cui al primo comma lettera a) dell'art. 6 della L.R. 12/98 relativo alla contiguità di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 dB.(A) (ad es. zona III confinante con zona V), ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche del territorio (argini, crinali, mura, ecc.), che ne giustifichino, dal punto di vista dell'abbattimento del rumore, l'adozione. (artt. 4-6 DGR 1585/99).
1. Per le configurazioni urbanistiche esistenti si ritiene di accettare la possibilità, che confinino aree i cui limiti si discostano in misura superiore a 5 dB(A). In particolare quando:
 - A) casi giustificati di discontinuità morfologiche (viadotti, strade sopraelevate ecc...)
 - B) ove non sia possibile per ristrettezza di spazio territoriale attraverso una rappresentazione grafica indicata nella tabella dei colori riportata all'art. 5 della citata DGR.

In tal caso per il rispetto del primo e secondo comma dell'art. 6 della L.R. 12/98, dovrà essere prevista una opportuna fascia di rispetto tra le due zone.

1. Al fine di evitare per quanto possibile una zonizzazione "a macchia di leopardo", e con l'eccezione per la classe I e della zonizzazione delle vie di grande comunicazione o di intenso traffico, l'estensione di una zona non dovrà, di norma, essere inferiore a 100 mq; estensioni inferiori sono giustificabili solo nei casi in cui si verificano le condizioni di cui al punto 1;
1. Nel caso in cui i livelli equivalenti di rumore ambientale esistenti risultino superiori ai limiti indicati dal Decreto per la zona in questione (a causa ad esempio della presenza contemporanea di più fonti rumore), dovrà essere valutata la fattibilità tecnico-economica di attivazione di un eventuale piano di risanamento con l'interposizione di una discontinuità barriera ecc...;
1. Le attività con caratteristiche transitorie (ad esempio, la falciatura dell'erba nei giardini in aree particolarmente protette o in aree ad uso prevalentemente residenziale), dovranno essere anticipatamente regolamentate adottando opportune fasce orarie per lo svolgimento delle stesse, in deroga ai limiti previsti.
2. Il confine tra le diverse zone acustiche non dovrà in alcun modo attraversare edifici a qualsiasi uso adibiti (art. 4 comma4 DGR 1585/99).

3.2 Individuazione zone di classe I, V, VI

3.2.1 Zone di classe I (aree particolarmente protette)

"Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici."

I limiti fissati per questa classe sono tali da escludere qualsiasi attività anche minimamente rumorosa.

Per tale ragione i parchi vengono classificati in questa classe solo se di interesse "naturalistico", ove la quiete rappresenta effettivamente motivo essenziale della loro fruizione e dove può essere anche preponderante la tutela ambientale del luogo avuto riguardo anche alle specie animali (ad es. luoghi di riproduzione) o i parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune.

Verranno pertanto inseriti in questa classe i parchi, le riserve naturali e le aree protette regionali così come istituite con L.R. 12 settembre 1977 n° 40 e successive integrazioni e modifiche.

Non vengono invece qui classificati i parchi non aventi tale connotazione quali ad esempio i parchi giochi o gli impianti sportivi.

Le piccole zone di verde di quartiere non vengono altresì ricomprese, ma inserite nella stessa zona del quartiere sia per evitare una eccessiva frammentazione della zonizzazione date le loro dimensioni solitamente limitate, sia perché strettamente legate alla realtà residenziale e spesso utilizzate per attività ricreative (giochi ecc.)

Per aree residenziali rurali si intendono i piccoli centri rurali e gli agglomerati rurali di antica origine se ritenuti di particolare interesse e dove non sia previsto né traffico veicolare né l'uso di macchine operatrici.

Inoltre saranno classificati in classe I le aree di particolare interesse urbanistico, intendendo le zone di interesse storico, archeologico, architettonico e paesaggistico, avuto riguardo alle indicazioni del P.T.C.P.

Per quanto riguarda le scuole e gli ospedali questi verranno inseriti in classe I indipendentemente dalla loro collocazione.

Infatti il rispetto rigoroso dell'art. 6 della L.R. [divieto di confine tra zone acustiche con limiti superiori a 5 dB(A)] comporterebbe la non esistenza di classi I relative a scuole ed ospedali, in quanto questi sono normalmente inseriti nel tessuto urbano e quindi in zone di classe III o IV.

Si ritiene più conservativo in questo caso derogare dalla norma generale prevedendo tramite i piani di risanamento la limitazione delle immissioni sonore dalla zona meno tutelata.

Sempre in classe I verranno inseriti i parchi ed i giardini adiacenti a scuole o ospedali se integrati con la funzione educativa o terapeutica delle stesse.

Fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti prevalentemente ad abitazione: in questo caso saranno classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi.

Normalmente queste zone possono rientrare in quelle definite come "F" - "G" e "I" dal P.R.G.

3.2.2 Zone di classe V e VI

Rientrano nella classe V *"le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni"*

Rientrano nella classe VI *"le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi"*

Queste classi sono normalmente individuabili con le zone "D" del P.R.G.

La differenza sostanziale tra le due classi e l'inapplicabilità del criterio differenziale nelle zone di classe VI.

Ciò comporta una scarsa tutela delle abitazioni presenti. Ne consegue che le zone di classe VI sono aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale ove è possibile ammettere la sola presenza delle abitazioni occupate da personale di custodia e sempre che tali abitazioni siano proprietà indivisibile da quella della fabbrica.

Le zone di classe V sono aree caratterizzate da insediamenti artigianali o industriali con limitata presenza di abitazioni.

Rientrano in classe VI le aree destinate ad attività estrattiva o di cava e le aree portuali ove abbiano luogo attività con caratteristiche di tipo industriale.

Rientrano in classe V o VI, in funzione della presenza o meno di abitazioni, gli impianti di smaltimento rifiuti e gli impianti di trattamento reflui.

3.3 Individuazione zone di classe II, III, IV

Rientrano nella classe II *"le aree urbano interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali, ed assenza di attività industriali e artigianali"*.

Rientrano nella classe III *"le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici"*.

Rientrano nella classe IV *"le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree prossime a strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie"*.

3.3.1 Parametri per la classificazione

I parametri base per la zonizzazione nelle classi II, III, IV sono, in base alle definizioni:

- a) la densità di popolazione
- b) la presenza di attività commerciali e uffici
- c) la presenza di attività artigianali
- d) il traffico veicolare
- e) la presenza di attività industriali e di impianti di pubblica utilità

In generale per la valutazione dei diversi parametri l'unità territoriale di base sul quale fondare lo studio è l'unità di censimento, definita dalle singole unità Censimento descritto nelle Basi Territoriali fornite dall'ISTAT, che in area urbana corrisponde "all'isolato", mentre in area non urbanizzata comprende un ambito più grande.

a) densità di popolazione

Questo parametro si esprime in **“abitanti per ettaro”**.

Le caratteristiche demografiche del territorio comunale sono derivate dai dati dell'ultimo censimento (1991).

In una tabella viene riportato l'elenco delle unità censuarie e per ogni unità la superficie, il numero di abitanti e la densità per ettaro.

Si stabilisce per ogni unità censuaria il grado di densità di popolazione, secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche regionali, e ad ogni grado verrà assegnato un punteggio secondo la seguente tabella.

Densità'	Ab/ha	Punteggio
Bassa	< 20	1
Media	20 ÷ 80	2
Alta	80 ÷ 250	3
Molto alta	>250	4

b) presenza di attività commerciali, uffici e attività artigianali

Questo parametro viene espresso in **“abitanti per numero di esercizi”**

Anche in questo caso l'unità base di calcolo è l'unità di censimento e i dati sono riferiti al censimento del 1991.

In una tabella viene riportato l'elenco delle unità censuarie e per ogni unità il numero di abitanti, il numero di esercizi ed il rapporto abitanti/numero esercizi

Si definisce per ogni unità censuaria il grado di densità di esercizi, e ad ogni grado verrà assegnato un punteggio secondo la seguente tabella.

Presenza attività commerciali.	Ab/esercizio commerciale	Punteggio
Assenza	-	0
Limitata presenza	> 19	1
Presenza	17 ÷ 19	2
Elevata presenza	< 17	3

d) traffico veicolare

La classificazione delle strade segue i seguenti parametri qualitativi:

- Appartengono alla classe IV le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali di autostrade, le strade di grande comunicazione.
- Appartengono alla classe III le strade di quartiere e quindi le strade utilizzate prevalentemente per servire il tessuto urbano

- Appartengono alla classe II le strade locali prevalentemente situate in zone residenziali.

e) presenza di industrie

La presenza di industrie in aree non classificate dal P.R.G. quali zone "D" (industriali e già inserite nella classe V o VI), comporta da sola la classificazione dell'area in classe IV.

3.3.2 Classificazione

Se i parametri assumono punteggi identici la zona censuaria apparterrà alla classe II se il valore assunto del punteggio è 1; alla classe III se il valore assunto è 2, alla classe IV se il valore assunto è 3.

Negli altri casi la classificazione delle unità di base (censuarie) si otterrà sommando i valori attribuiti a ciascun parametro secondo la seguente tabella:

- a) Densità di popolazione
- b) Presenza attività commerciali e artigianali
 - Unità censuarie con punteggio minore o uguale a 2 sono di classe II
 - Unità censuarie con punteggio compreso da 3 a 4 sono di classe III
 - Unità censuarie con punteggio uguale o superiore a 5 sono di classe IV.

3.3.3 Criteri particolari di classificazione

E' ammessa una deroga all'uso dell'unità censuaria quale unità territoriale di base per la zonizzazione acustica, nel caso di esistenza di particolari zone omogenee, quali ad esempio le isole pedonali, sempre se di larghezza superiore a 100 m. In questi casi può essere corretto applicare una classificazione di "zona omogenea", fermo restando l'utilizzo dei parametri individuati al punto 4.2.1.

Le aree rurali caratterizzate da bassa densità di popolazione sono classificate secondo i criteri fissati al punto precedente (generalmente in classe II) se non già classificate in classe I in quanto aree di pregio. L'uso di macchine operatrici comporta da solo l'inserimento in classe III.

I campeggi sono inseriti in classe III

I quartieri fieristici ed i centri commerciali (ipermercati) appartengono alla classe IV.

3.4 Classificazione delle aree limitrofe a vie di grande comunicazione

La classificazione in zone prevista dal DPCM e dalla L.R. 12/98 stabilisce che le aree prossime a strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie siano inquadrare nella classe IV:

La loro ampiezza, per le aree esterne al perimetro del centro abitato, così come definito dall'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo codice della strada", è fissata in 60 m dal bordo carreggiata per ambedue i sensi di marcia per quanto riguarda le autostrade, ridotto a 40 metri per le strade di primaria importanza.

Questo valore può essere ridotto nel caso di presenza di elementi naturali (differenze di quote, crinali ecc.) o antropici (muri, fila di edifici) tali da avere un effetto schermante di almeno 5 dB(A).

Per le ferrovie l'area è costituita da due fasce ai lati della linea a partire dalla rotaia più esterna, ciascuna di larghezza pari a 60 m. Anche in questo caso il valore della fascia può essere ridotto nel caso di presenza di elementi naturali (differenze di quote, crinali ecc.) o antropici (muri, fila di edifici) tali da avere un effetto schermante di almeno 5 dB.

Relativamente alle vie di grande traffico o le autostrade che attraversano i centri abitati si ritiene idonea una fascia di 30 m da ambedue i bordi della carreggiata, fatto salvo una possibile riduzione della stessa nel caso di presenza di elementi naturali (differenze di quote, crinali ecc.) o antropici (muri, file di edifici) tali da avere un effetto schermante di almeno 5 dB.

Le scuole e gli ospedali classificati in zona di maggiore tutela (classe I) conservano la appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette fasce di pertinenza stradale o ferroviaria.

In tabella 2 è riportato lo schema riassuntivo della classificazione delle strutture viarie e ferroviarie e delle rispettive aree adiacenti.

3.5 Disciplina delle fasce di rispetto

La legge 12/98 fa espresso divieto di prevedere la contiguità tra aree i cui limiti si discostano in misura superiore a 5 dB (art. 6, comma 1 , punto a).

Poiché la crescita della città non ha quasi mai compreso la valutazione degli aspetti legati all'inquinamento acustico, la situazione più frequente è quella di insediamenti a diversa destinazione d'uso caratterizzati da diversa sensibilità verso il rumore, posti in stretta contiguità.

Per tale ragione, nelle aree già urbanizzate, procedendo alla zonizzazione acustica sulla base dei precedenti criteri è facile supporre la contiguità di aree con limiti anche molto diversi.

In questi casi occorre prevedere la presenza di idonee "fasce di rispetto" di dimensione tale da consentire comunque il rispetto del divieto di immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore nella zona di maggior tutela (art. 4, comma 1, punto b, L.R. 12/98).

In generale le fasce di rispetto devono essere interne all'area meno tutelata in modo da garantire al confine tra le due aree il rispetto del limite della zona più tutelata.

In deroga a quanto sopra disposto e relativamente alla sola classe II, al fine di limitare le zone necessitanti di piano di risanamento, in questa prima stesura della zonizzazione acustica, e fermo restando la possibilità di revisione per i successivi aggiornamenti, si ritiene che la zona di rispetto possa essere interna alla zona più tutelata.

In questo caso i limiti fissati nella zona di rispetto devono essere quelli validi per la classe III.

Si ritiene questa deroga ammissibile, dando implicitamente priorità agli interventi di bonifica nelle zone III e IV, in quanto la classe II è caratterizzata da scarsità di popolazione ed inoltre da studi epidemiologici effettuati risulta che la percentuale di persone che si dichiarano disturbate al di sotto dei limiti della classe III sia rispettivamente del 30 % di giorno con limite di 60 dB(A) e del 10 % di notte con limite di 50 dB(A).

Di norma la larghezza della fascia di rispetto è di 30 m ogni 5 dB(A) eccedenti il limite di zona maggiorato di 5 dB(A). Il limite fissato per la zona di rispetto è pari al limite della zona o delle zone intermedie tra le due aree contigue e crescente di 30 m in 30 mt. mano a mano che ci si avvicina alla zona meno tutelata.

Ad esempio:

- Tra una zona di classe III confinante con una zona di classe V si interporrà una fascia di rispetto di larghezza di 30 m interna alla zona di classe V, con limiti corrispondenti alla classe IV
- Tra una zona di classe II ed una di classe VI si interporrà una fascia di rispetto di 90 m di cui 30 m interni alla zona di classe II con limite equivalente alla classe III e 60 m interni alla zona di classe VI con limite equivalente alla classe IV per i 30 m più esterni all'area meno protetta e con limite pari alla classe V per i 30 m più interni
- Tra una classe I (ad eccezione delle scuole e degli ospedali) ed una classe IV si interporrà una fascia di rispetto di 60 m interna alla zona di classe IV con limiti pari alla classe II per i primi 30 m attigui alla classe I e con limiti pari alla classe III per i secondi 30 m.

La larghezza della fascia di rispetto potrà essere ridotta in presenza di barriere naturali o artificiali aventi in effetto schermante tale da garantire comunque il rispetto del divieto di immissioni sonore nelle zone a maggiore tutela.

In particolare per le zone industriali spetterà al titolare dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora scegliere se prevedere delle fasce di rispetto secondo quanto prima indicato oppure proporre nel piano di risanamento accorgimenti tecnici tali da garantire comunque il rispetto dell'art. 4 L.R. 12/98.

Per quanto riguarda gli insediamenti a maggiore tutela (ospedali, scuole) spesso inserite in un tessuto urbano caratterizzato da intensa attività umana o prospicienti a vie di grande comunicazione la dimensione della fascia di rispetto dovrà essere valutata caso per caso nel piano di risanamento sulla base di valutazioni di carattere tecnico-economico, non escludendo quale ultima ratio l'adozione di sistemi passivi di difesa dal rumore. In questo caso la fascia di rispetto coincide col sistema di difesa passivo.

3.6 Fasi di studio e cartografia utilizzata

Al fine di definire la zonizzazione acustica sono state sviluppate le seguenti fasi di studio:

- 1) Acquisizione e studio del P.R.G., del P.T.C.P. e relativi studi propedeutici
- 2) Predisposizione della seguente planimetria, tratta dalla Cartografia Tecnica Regionale, in scala 1:5.000:
 - cartografia in scala 1:5.000 riportante le unità censuarie, identificate con un tratto sottile ed il relativo numero di identificazione, e le aree di classe I (parchi, scuole, ospedali, emergenze storico-artistiche e archeologiche), le zone di classe V o VI coincidenti con le zone "D" del PRG, i quartieri fieristici ed i centri commerciali (classe IV), le aree a destinazione Turistico-Ricettiva o sportiva (classe III); la delimitazione del centro urbano come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 285/92 e le principali arterie di traffico
- 3) Si sono individuate le aree di classe I, V, VI e le zone di classe IV adiacenti alle vie di grande comunicazione, nonché le aree classificate in classe II, III, IV sulla base dei criteri particolari individuati.
- 4) Sulla base dei parametri individuati sono state inserite le unità censuarie nelle classi II, III, IV
- 5) Sono state verificate le situazioni al confine tra le varie zone. Nel caso confinino aree con più di 5 dB di differenza inserire le fasce di rispetto con i criteri sopra ricordati
- 6) Infine è stata elaborata la cartografia finale riportante la zonizzazione acustica e nella quale siano evidenziate le aree ospedaliere e scolastiche inserite nella classe I.

Come previsto dalla normativa tecnica regionale la suddivisione del territorio in zone deve essere visualizzata secondo la seguente tabella. Per consentire la riproducibilità della zonizzazione tramite eliocopie viene previsto anche un apposito retino.

Classe	Colore	Retino
I	verde	punti
II	giallo	bande inclinate
III	arancione	linee verticali rade
IV	rosso	linee orizzontali
V	viola	reticolo inclinato
IV	blu	grigio scuro
aree di rispetto	tratteggiando alternando i colori delle aree adiacenti	linee verticali

Al fine di visualizzare, come previsto dalle norme tecniche, tra le zone di classe I le aree ospedaliere e le aree scolastiche le stesse saranno contrassegnate oltre

che dal colore e dal tratteggio della classe I rispettivamente dalla lettera "H" e dalla lettera "S".

4. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ROSSIGLIONE

1.1 Compatibilità della Zonizzazione Acustica con lo Strumento Urbanistico Generale

La compatibilità del S.U.G. con la Zonizzazione acustica è prevista dalla Legge 447/95 e dalla stessa Legge Regionale 12/98, a verifica della quale si è provveduto alla sovrapposizione in tav. 0, della zonizzazione acustica con la tavola di azionamento della Variante Generale al P.R.G. (tav. 18a).

Alcune scelte utilizzate per la classificazione sono state direttamente desunte dalla zonizzazione del P.R.G. e risultate compatibili ad una prima stesura del Piano Acustico effettuato sullo stato di fatto rilevato sul territorio e risultante dagli studi socio demografici.

Vengono di seguito visualizzate in tabella alcune impostazioni di scelta compatibili tra le destinazioni d'uso ammesse nelle Classi della L.447/95 e quelle identificate tramite azionamento della Variante Generale del P.R.G. del Comune di Rossiglione definite nelle N.T.A.

ZONE URBANISTICHE	DESTINAZIONI D'USO AMMESSE	CLASSIFICAZIONE SECONDO L.447/94
A	Residenza Commercio	III – IV
B	Residenza Commercio-Attività Professionali	III – IV
BC	Residenza- Commercio Nuova Residenza	II – III
C	Residenza- Attività Professionali-Nuova Residenza	III
D	Attività Produttive esistenti Artigianato- Piccola Industria	V – VI
E	Residenza- Attività Agricolo produttive organizzate-Commercio- Attività Agroturistica	II – III
E	Boschi –Praterie	II
PARCO	Ambientale – Naturale	I – II
IC	Impianti Tecnologici-Interese Comune	III
V	Verde attrezzato o sportivo	II – III
I	Istruzione	I
P	Parcheggi Pubblici	nella Classe di Zona

4.2 Zone di classe I. (Aree particolarmente protette).

Sulla base dei criteri metodologici illustrati nel capitolo 4 sono state individuate, all'interno del territorio comunale di Rossiglione, 6 zone classificate in Classe I. La zona più ampia corrisponde al territorio non insediato facente parte del Parco del Beigua e zona ANI-MA del Piano Territoriale Paesistico della Regione Liguria.

Le altri Classi I sono edifici destinati all'insegnamento scolastico, sia pubblici che privati.

Tali zone sono localizzate e indicate in Tav. 1 contraddistinte con appositi simboli grafici e con il colore verde.

4.3 Zone di classe V e VI (Aree prevalentemente o esclusivamente industriali).

All'interno del territorio del Comune di Rossiglione esistono alcune aree destinate esclusivamente ad attività industriali, cioè aree che al loro interno non hanno abitazioni, o per le quale si suppone un funzionamento a ciclo continuo, e quindi sono opportuni regimi meno restrittivi per le ore notturne.

Per semplicità interpretativa viene posto nell'esemplificazione grafica della tavola della zonizzazione la fascia di 30 metri a colori alternati, giallo/blu, che designa la transizione tra una Classe confinante II con la Classe dell'area delimitata a P.R.G. quale D classifica come VI.

Sul territorio di Rossiglione lungo la valle del Torrente Stura vi sono, affacciate sulla Strada Provinciale, piccole unità artigiane, individuate a P.R.G. (Zone D) che vengono quindi inserite in classe V.

E' importante la definizione delle fasce di rispetto che vengono definite all'interno del perimetro individuato dal P.R.G.: queste fasce infatti sono determinate all'interno delle aree soprascritte, così l'area ricadente in Classe V si restringe ulteriormente mentre nella fascia di rispetto valgono i limiti della Classe intermedia a quella adiacente.

Questo implica sia una diversificazione delle attività inseribili nell'area, da quelle più tutelate (la residenza) a quelle invece prettamente produttive (attività di artigianato), oltre che ad un risultato di netto miglioramento ambientale-acustico per le aree adiacenti.

Le aree appartenenti alla classe V sono contraddistinte, dal colore viola, quelle di Classe VI di colore blu.

4.4 Zone di classe II, III, IV

Per individuare le zone omogenee appartenenti alle classi II, III e IV si è preso in considerazione il territorio comunale suddiviso nelle 14 unità censuarie definite dalle basi territoriali dell'ISTAT.

La determinazione dell'appartenenza della singola U.C. ad una delle 3 classi è avvenuta ponderando opportunamente i parametri indicati dal DPCM 1/03/91, dalla L.R. 12/98 e dalle indicazioni tecniche della Regione Liguria, nella presente relazione al paragrafo 4.3.

Prima di passare alla descrizione di dettaglio occorre, però, fare una premessa riguardante il criterio utilizzato per giungere alla fase di individuazione delle zone omogenee.

Innanzitutto la considerazione che il Comune di Rossiglione, come la quasi totalità dei comuni dell'entroterra, presenta caratteristiche peculiari legate alla residenza estiva e al suo ruolo di snodo ferroviario e autostradale della Liguria verso il Piemonte e viceversa.

E' noto come l'aumento di questo fattore determini inevitabilmente quello del livello di rumore ambientale legata all'aumento del traffico veicolare.

Questo fenomeno è stato preso in considerazione nelle varie regioni che hanno emesso una normativa riguardante il rumore ambientale e si può dire che, nel loro complesso, si possono suddividere in tre diversi casi:

- 1) il caso della doppia zonizzazione (per i mesi estivi e per il resto dell'anno) introdotta dalla Regione Emilia-Romagna;
- 2) il caso della prevalenza della condizione peggiorativa (come nella Regione Lazio) dove si considera estesa al resto dell'anno la zonizzazione acustica determinata riferendosi alle condizioni dei mesi estivi;
- 3) il caso infine in cui questo aspetto non è stato oggetto di indicazioni specifiche.

La L.R. 12/98 rientra in quest'ultimo caso e, dunque, poiché prendendo in considerazione il rumore ambientale non è possibile ignorare il fenomeno del turismo stagionale nella riviera ligure, si deve necessariamente operare una scelta a priori proprio su questo tema.

Il presente studio si è orientato nella direzione del secondo caso, sia per motivazioni legate ad una visione "realistica" di tale problematica che ci porta a considerare di più semplice applicazione un'unica zonizzazione acustica, sia perché il fenomeno della "seconda casa" in proprietà porta inevitabilmente ad un aumento della popolazione legato al turismo estivo ed i periodi di vacanza legati alle festività natalizie o pasquali.

Per questi motivi sono stati introdotti, all'interno dei parametri già descritti, alcuni indicatori tendenti, da un lato a considerare questa situazione caratterizzante, dall'altro a riequilibrare una oggettiva scarsità dei dati quali/quantitativi riguardanti il traffico veicolare.

Negli schemi allegati troviamo la rappresentazione dei dati considerati per la determinazione dell'appartenenza delle singole unità censuarie alle zone omogenee di classe II, III e IV.

Le Tabelle allegate 1a, 1b, 1c evidenziano le considerazioni espresse poco sopra attraverso l'analisi di dati riguardanti la densità di popolazione espressa in ab/ha.

La determinazione dell'appartenenza dell'U.C. alle diverse classi attraverso questo parametro è stata effettuata tenendo presente sia i dati censuari riguardanti la popolazione residente, sia la popolazione presumibilmente presente nel territorio comunale in base alla potenzialità ricettiva desunta tanto delle

strutture turistico/alberghiere quanto dalle abitazioni non occupate. Per quanto riguarda le abitazioni non occupate, come si evince dalla Tab. 1a, si sono determinati due parametri (n° medio di stanze per abitazione e n° medio di abitanti per stanza) che, moltiplicati per il numero di abitazioni non occupate ci ha portato a stimare una potenzialità insediativa disaggregata per unità censuaria.

L'allegato 1c riassume questi dati e in esso viene attribuito il punteggio previsto in fase di classificazione.

Per quanto riguarda la classificazione secondo il parametro della *densità commerciale* i dati rappresentati negli allegati 3a e 3b sono stati rilevati presso i competenti uffici comunali e suddivisi nelle diverse voci.

I valori censiti per ogni U.C. sono riassunti nella tabella dell'allegato 3b dove si fa riferimento alla metodologia per l'attribuzione del punteggio corrispondente.

Le attività artigianali di maggior rilevanza per superficie occupata, verranno inserite nella zona di classe V corrispondente alle zone "D" individuate dal P.R.G., e che loro influenza rispetto al punteggio finale per U.C. verrà ridefinito in fase di classificazione ponderando il valore del parametro.

Infine nella tabella 4 si ha la classificazione delle zone censuarie sulla base della somma dei punteggi attribuiti, in funzione dei parametri descritti.

Caso particolare riveste il caso della Classificazione per il parametro della Densità Commerciale, questi se non è valutato per U.C. di tipo omogeneo, il parametro regionale espresso in abitante ad esercizio commerciale non è significativo ma dovrà essere questo opportunamente ponderato.

Infatti per le U.C. fuori dai centri abitati la presenza di popolazione estremamente bassa (caso emblematico in Liguria per le aree interne), fa' risultare tale parametro non congruo alla realtà effettiva.

Per la U.C. 14 si verifica infatti questo particolare caso: una popolazione potenziale estremamente bassa ed una presenza commerciale di per sé limitata portano ad una densità commerciale alta, il che fa' scattare la classificazione ad un livello superiore a quello realmente riscontrabile.

Si è pertanto ritenuto opportuno, ponderare il punteggio stesso al fine di ottenere una classificazione più rispondente alla realtà.

La normativa regionale indica come classificabile in Classe III quelle aree ove si eserciti un'attività agricola intensiva e quindi la destinazione del P.R.G. attuale a zone agricola intensiva è attualmente molto limitante sotto il profilo acustico, infatti le aree destinate ad attività agricola intensiva sono di superficie limitata, mentre quelle destinate ad agricolo non intensivo sarebbero invece troppo elevate.

Quindi si è considerato il perimetro dell' ID e IS (Insediamento Diffuso e Sparso) del Piano Territoriale di coordinamento Paesistico, in quanto ingloba al suo interno

case sparse legate allo sfruttamento del territorio e quindi sono state inserite in una Classe III.

Vengono inoltre inserite in Classe III, pur risultando classificate in Classe II (dalla tabella 4), i piccoli centri e agglomerati minori di Rossiglione, questo per non precludere un futuro sviluppo delle aree interne e sopprimere sul nascere quelle iniziative imprenditoriali e di piccolo artigianato che costituiscono la linfa vitale dell'economia già compromessa delle aree interne, pur riservando nella Classificazione già con i limiti imposti per la Classe III una buona protezione dall'inquinamento acustico.

Come risulta dalla tavola della Zonizzazione Acustica (L.R. 12/98) la maggior parte del territorio comunale risulta appartenente alla classe III, e le aree comprese all'interno delle fasce di rispetto determinate dall'autostrada, dalla strada Statale, il centro abitato.

Vengono inoltre individuate sottozone all'interno delle zone censuarie stesse, per le quali il P.R.G. assegna una ben precisa destinazione urbanistica, della quale nell'elaborazione della zonizzazione non si è potuto tenere conto.

Sono state individuate, in queste sottozone, diverse aree classificabili in Classe III quali: insediamenti Turistici, e sportivi di nuova previsione, aree miste (residenziali, con presenza di attività produttive/artigianali), aree destinate ad un reale sfruttamento agricolo intensivo (zone di P.R.G.).

4.5 Zonizzazione infrastrutture viarie

Il territorio comunale di Rossiglione è caratterizzato dalla presenza di tre direttrici est-ovest ad intenso traffico ricadenti in Classe IV costituite da:

- autostrada n° 26 VOLTRI-SANTHIA;
- tracciato ferroviario della linea GE-OVADA.;
- strada statale n°456 del TURCHINO;

La direttrice interna al Comune di Rossiglione che partendo dal centro di Rossiglione, percorre parte destra del Torrente Stura e collega l'area del Centro con il Comune di Tiglieto, viene classificata come Classe III (Strada Provinciale n° 1 Rossiglione -Tiglieto).

Per quanto riguarda la classificazione, le altre strade sono state considerate come viabilità interessate esclusivamente da traffico Locale costituita da Strade Comunali e quindi classificabili in Classe II.

4.6 Definizione delle fasce di rispetto

Nella definizione delle fasce di rispetto sono stati seguiti i criteri indicati precedentemente e quelli contenuti nella recente D.G.R. 1585/99, all'art. 4.

Dove, non vi siano casi di discontinuità morfologica : viadotti, muraglioni o condizioni orografiche particolari (dislivelli accentuati ecc...), è necessaria una classificazione acustica scalare imponendo zone di classe acustica intermedia. Infatti non è possibile l'accostamento di zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori ai 5 dBA.

Dove non sia consentito per la densità abitativa, non sono state previste fasce di rispetto attorno alle strutture scolastiche. L'inserimento o meno di tali fasce, soprattutto all'interno del tessuto densamente edificato dovrà essere affrontato in fase di stesura del Piano di Risanamento.

Sono state individuate le seguenti fasce di rispetto, nelle quali valgono i limiti di classe ma non le destinazioni d'uso definite dalla L.447/95 e dalla L.R. 12/98.

Le fasce di rispetto così determinate non costituiscono una destinazione d'uso del territorio, ma costituiscono una zona di transizione acustica tra aree adiacenti con differenze maggiori di 5 dBA.

Quindi tra:

Zone di classe V confinanti con zone di classe III:

E' stata introdotta una fascia di rispetto di larghezza 30 m, normalmente interna alla classe V, se ci si trova all'interno della perimetrazione del Centro Abitato.

In questa fascia di rispetto valgono i limiti della classe IV;

Zone di classe V confinanti con zone di classe II

E' stata introdotta una fascia di rispetto di larghezza 60, tutte interne alla Classe superiore.

Nella parte di fascia interna alla zona in classe V valgono i limiti della classe IV, mentre nella parte interna alla zona di classe II valgono i limiti di classe III.

Zone di classe IV confinanti con zone di classe II

E' stata introdotta una fascia di rispetto di larghezza 30 m, interna alla zona di classe II.

In questa fascia di rispetto valgono i limiti della classe III.

4.7 Nuovi sviluppi insediativi

Nei nuovi insediamenti abitativi e di qualunque natura occorre ricordare che va utilizzato in modo vincolante il criterio di non porre a contatto zone acustiche che hanno valore limite che differisce di più di 5 dB(A).

Deve essere stabilita la possibilità di regolamentare la rumorosità ai confini dei nuovi insediamenti nelle zone non ancora urbanizzate o industrializzate e che siano individuate nel piano regolatore come aree di sviluppo, questo per evitare parzialità tra le varie imprese che in tempi successivi di dovessero installare nelle aree in questione.

4.8 Aree Speciali

Non esistono all'interno del Comune di Rossiglione aree speciali quali zone militari ed aeroporti e/o Demaniali, per le quali all'interno non valgono i limiti definiti dalla Legge Quadro sull'inquinamento Acustico.

4.9 Norme transitorie

In attesa di una puntuale definizione derivante dal futuro piano comunale di risanamento acustico, nella fascia circostante alle zone di Classe I (scuole ed ospedale) avente una larghezza di 60 m, non viene rappresentata la fascia di rispetto ma è fatto divieto di introdurre nuove attività imprenditoriali, ovvero modifiche od ampliamenti di attività esistenti, che incrementino il livello di rumore o che portino ad un aumento della popolazione esposta. Si considera incremento di rumore sia quello derivante direttamente dall'attività stessa, sia quello indotto dall'esistenza dell'attività (ad esempio derivante da un incremento significativo di traffico veicolare).

4.10 Verifica della compatibilità delle Classi ai Confini con altri Comuni

La stesura del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale prevede nella sua definizione anche la verifica della compatibilità delle Classi poste ai confini con il territorio comunale perché come disposto all' art. 6, comma 1 punto a della L.R. 12/98, non vi siano differenze superiori ai 5 dB(A) tra le classi poste a contatto.

Tale norma diviene vincolante per le zonizzazioni acustiche già approvate dall'Organo della Provinciale, mentre per le zonizzazioni adottate e in fase di redazione occorre invece trovare un preliminare accordo, tra le Amministrazioni Comunali in relazione alle problematiche esistenti ed ovviamente in comune alle diverse Pubbliche Amministrazioni.

Il Comune di Rossiglione confina, come detto, con i Comuni di: Tiglieto, Campoligure e con il Comune della Regione Piemonte: Ovada.

La situazione, in relazione agli adempimenti alla L.447/94, per i Comuni sopracitati è la seguente:

Campoligure

E' l'unica zonizzazione già approvata dalla Provincia, con il quale il Comune di Rossiglione confina per gran parte del territorio a ponente. La verifica quindi ai confini è stata effettuata e rispettata nella redazione del piano.

Tiglieto

Al confine di Levante, la Zonizzazione è stata redatta dall'Ufficio Tecnico ed ancora in fase di approvazione è stata debitamente confrontata con l'elaborato fornito dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda il Confine a Nord con la Regione Piemonte, verrà inviata comunicazione al Comune di Ovada dell'adozione del Piano Acustico.

5. CONCLUSIONI: SCELTE TECNICO-POLITICHE DI ZONIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLE SPECIFICITÀ LOCALI

La zonizzazione acustica del territorio comunale di Rossiglione è stata redatta in conformità alla normativa sul rumore ambientale e tenendo in considerazione la sua applicabilità nel concreto, operazione non sempre semplice poiché, ad oggi, non esiste una casistica sperimentata a lungo termine da cui trarre indicazioni sull'applicazione al territorio delle norme riguardanti il rumore ambientale introdotte dal DPCM 1/03/91.

Le norme suddette, sebbene derivanti dal recepimento di direttive CEE ed a loro volta frutto di esperienze specifiche, lasciano un margine di discrezionalità che potrebbe tradursi in interpretazioni meramente protezionistiche.

Questo orientamento, sebbene più che legittimo, porterebbe con ogni probabilità ad un notevole aumento dei contenziosi tra le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti o Società che gestiscono impianti industriali o grosse infrastrutture viarie poiché, nella realtà, il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica potrebbe, in alcuni casi, risultare difficile o decisamente oneroso.

Poiché la zonizzazione acustica del territorio comunale può essere assimilata ad un piano urbanistico di settore è giusto porsi nell'ottica della reale applicabilità delle norme, soprattutto in un campo nuovo come quello dell'inquinamento acustico dove la tecnologia e la ricerca hanno ancora ampi margini di miglioramento.

Dalle poche esperienze fatte in Comuni ove molti degli adempimenti normativi disposti dalla Legge 447/95, sono emerse le prime difficoltà di gestione di tale strumento: da un lato la difficoltà per i piccoli comuni di dotarsi della attrezzatura e del personale qualificato utile per svolgere le attività di controllo, ma anche quelle relative ai molteplici adempimenti amministrativi che stentano a decollare.

Inoltre l'esiguità delle attività economiche nei piccoli Comuni, o la loro mole nei Comuni metropolitani ha portato ad un rallentamento delle attività economiche che si trovano ancora troppo indietro rispetto agli adempimenti normativi introdotti.

Quindi sarà cura dell'Amministrazione Comunale di Rossiglione portare la popolazione e le imprese operanti nel Comune a sviluppare una sensibilità tale da rendere la zonizzazione acustica uno strumento normativo capace di creare un reale sviluppo sostenibile.

In concreto la zonizzazione acustica fornisce una situazione ideale dei limiti di rumore, che viene in realtà a differire con la situazione effettiva riscontrata sul territorio.

La situazione del Comune di Rossiglione risulta non troppo rosea per l'esistenza del Tronco Autostradale che in alcuni punti, per posizione, altitudine e morfologia del territorio, influisce perturbando pesantemente il clima acustico identificato dallo zoning.

Le aree, già individuate attraverso effettivi riscontri di esposti diretti di privati cittadini, sono localizzate essenzialmente in prossimità del tronco autostradale. In quelle aree soprattutto, e ad altre successivamente, esiste da parte dell'attuale Amministrazione Pubblica la ferma intenzione di portare avanti un concreto impegno per il risanamento.

Dalla relazione del P.R.G. di Rossiglione, viene sottolineato che nell'ambito del comprensorio, esso possiede sul piano organizzativo e funzionale dell'insediamento una propria particolarità. Lo snodo dei traffici ferroviari che la distingue dagli altri centri limitrofi.

Questa specificità va comunque considerata, poiché l'esistenza di questa realtà rappresenta un fattore attrattivo di traffico e quindi di rumore.

Secondo questo indirizzo Rossiglione può contribuire alla crescita complessiva delle dotazioni dell'intera attraverso il miglior utilizzo e la qualificazione di alcune sue specifiche valenze, ma con attenzione rispetto alla decantata vivibilità dei centri dell'entroterra.

Un ruolo per il Comune quindi che si traduce nella conferma delle attività economiche esistenti, tra cui una rinnovata attività produttiva, assolutamente da conservare come ricchezza per l'occupazione. Produrre difficoltà nello svolgimento di tali attività attraverso regimi di tutela troppo restrittivi comporterebbero spiacevoli effetti collaterali, quali il depauperamento dei posti di lavoro e quindi l'abbandono del territorio.

Questo non significa non attuare una campagna di sensibilizzazione e di aiuto ad affrontare queste tematiche ambientali, anche svolgendo da parte del Comune una assistenza all'adeguamento alle normative vigenti.

Ugualmente alle attività rurali ed in particolare quelle che svolgono un'azione di presidio del territorio, non vanno applicati regimi di tutela restrittiva ma il mantenimento e l'incentivazione di attività a carattere agricolo e silvo pastorale. Senza trascurare gli effetti positivi se ad esse si integri una efficace politica turistica, articolata su diversi segmenti di domanda, capace di riconoscere e considerare i valori propri del territorio comunale, senza snaturarli.

6.

7. OBBLIGHI E COMPETENZE (COMUNI E IMPRESE)

In relazione agli adempimenti previsti dall'entrata in vigore del D.P.C.M. 01/03/91 e della L.447/95, sono differenti tempi e gli adempimenti per le Amministrazioni Comunali e per le Imprese che operano sul territorio.

Una fase preliminare di adeguamento è prevista per i Comuni ed in seguito all'adozione di strumenti normativi per il controllo e la tutela da parte di questi (Regolamenti di Igiene, Edilizi e la Zonizzazione Acustica), le Imprese dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entrate in vigore.

7.1 I Comuni

Sono di Competenza dei Comuni secondo le leggi statali e regionali:

- la classificazione in zone del territorio Comunale;
- il coordinamento degli Strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della Zonizzazione Acustica;
- l'adozione dei Piani di Risanamento dell'inquinamento acustico, nel caso di superamento dei valori di attenzione;
- assicurare il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico;
- il controllo del rispetto della normativa di tutela (par. 7.3)
- l'adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico(par. 7.1);
- la rilevazione e il Controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli (par. 7.2);

7.1.1 Attività Regolamentare:

I regolamenti sono atti formalmente amministrativi, anche se al loro interno hanno un contenuto normativo.

Essi sono:

I regolamenti Statali

I regolamenti delle Regioni

Regolamenti degli enti locali.

I Regolamenti comunali in materia Acustica:

- a) Il comune adotta regolamenti per l'attuazione della Disciplina Statale e Regionale per la tutela dall' inquinamento acustico.
- b) Il comune entro il 29/12/96 (Art. 6 comma 2 L.447/95) devono adeguare i propri Regolamenti locali di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico con riferimento particolare a:

- al controllo della rispondenza dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica approvata dal Consiglio Comunale;
- al contenimento e all'abbattimento di emissioni sonore che derivino dalla circolazione degli autoveicoli o dall'esercizio di attività che impieghino sorgenti sonore.

7.1.2 Le Ordinanze

Le ordinanze sono provvedimenti con i quali si impone ad un soggetto un determinato comportamento.

Si dividono in :

1) Ordinanze ordinarie

Rientrano nelle funzioni normali del Sindaco, per disporre ad es. la regolamentazione del traffico ecc...

2) Ordinanze contingibili e urgenti

Potere di ordinanza del Sindaco del Presidente della regione e /o del Prefetto per cause di forza maggiore, escluso per i limiti previsti dalla legge.

In generale le Ordinanze in materia di Inquinamento Acustico, sono vincolate all'esistenza di norme regolamentari (la Zonizzazione Acustica) e il potere di prescrivere norme di carattere generale viene riservato solo ed esclusivamente al Consiglio Comunale.

Il Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria può emettere specifiche ordinanze di incompatibilità della sorgente sonora disturbante, con conseguente apposizione di sigilli che ne impediscano il funzionamento qualora se ne ravvisi la necessità per motivi di ordine sanitario.

7.1.3 Controlli

Il controllo consiste nella verifica della regolarità di una funzione o di un'attività esercitate da un determinato soggetto.

E' competenza del Comune effettuare:

- a) Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico (art. 6 lett. d L. 447/95) in particolare quando:
 - all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad **attività produttive, sportive e ricreative** e a postazioni di **servizi commerciali polifunzionali** ;

- ai provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- ai provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Il sindaco può incaricare un esperto in materia acustico ambientale (estraneo al progetto) che dovrà disporre una relazione attestante la conformità del progetto alle disposizioni di legge e di regolamento.

- b) La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli (art. 6 lett. f e art. 14 lett. a L.447/95).

Attuate da monitoraggi eseguiti dal personale della Polizia Municipale fornito di strumento adeguato (Classe A), e o da professionista esterno incaricato.

- c) Svolgimento di altri controlli:

- emissioni prodotte da sorgenti fisse;
- rumore prodotto da attività svolte all'aperto;
- corrispondenza alla documentazione fornita dai soggetti attuatori rilasciati all'atto delle licenze edilizie.

7.1.4 Sanzioni

7.1.4.1 Premessa

I limiti di emissione e quelli di immissione sono fissati dalla legge dello stato e non possono essere oltrepassati se non, previa autorizzazione del Sindaco, nel caso di svolgimento di attività temporanee di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico (Art. 6 comma 1 lett. H L. 447/95.

Le sanzioni previste sono di tipo Penale, Amministrativo e Civili.

7.1.4.2 Sanzioni Penali

Dipendono dall'articolo 650 del Codice Penale, anche se la Legge 447/95, non prevede direttamente specifiche sanzioni penali.

7.1.4.3 Sanzioni Amministrative

Le Sanzioni amministrative si dividono in Sanzioni Pecuniarie e Confische, Sanzioni interdittive e Sanzioni Disciplinari.

Il regime sanzionatorio previsto dall' art. della L. n°447/95 sull'inquinamento acustico si esercita per:

- non ottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti;
(Pagamento somma da £ 2.000.000 a £ 20.000.000)
- nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di immissione ed emissione previsti dalla zonizzazione acustica;
(Punito con Sanzione da £ 1.000.000 a £ 10.000.000)
- la violazione dei regolamenti emanati dal Presidente della Repubblica (entro il 29/12/96) circa la disciplina dell'Inquinamento Acustico che ha origine dal Traffico veicolare, Ferroviario, Marittimo e Aereo. (Sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da £ 500.000 a £ 20.000.000).

7.1.5 Deroghe

Il Comune può rilasciare autorizzazioni per lo svolgimento di Attività Temporanee e di manifestazioni in luogo Pubblico ad es.:

- Cantieri Edili;
- Circhi;
- Manifestazioni Sportive;
- Mercati Ambulanti...

In tal caso possono essere derogati e superati i valori limite imposti. Tale deroghe possono essere determinate da particolari esigenze locali o da ragioni di pubblica utilità.

Il Comune può prescrivere inoltre accorgimenti per limitare il rumore e tali prescrizioni devono essere rispettate dagli utenti dell'autorizzazione.

7.2 Le Imprese

Le imprese che intendono inoltrare domanda alla Pubblica amministrazione di concessione edilizia per nuovi impianti industriali e di licenza o autorizzazione all'esercizio di tale attività devono produrre idonea documentazione di previsione di impianto acustico Art. 5 D.P.C.M. 1991 e Art. 8 L. 447/95).

Tutte le altre Imprese che esercitano attività sul territorio hanno facoltà di svolgere graduale adempimenti previsti per l'approntamento degli adeguamenti delle situazioni esistenti ai limiti fissati.

Le Imprese interessate sono responsabilizzate a presentare alla Regione un Piano di risanamento contenente l'indicazione delle modalità di adeguamento e dei tempi necessari per l'attuazione.

Questi Piani dovranno essere presentati entro 6 mesi dalla classificazione del territorio comunale (Zonizzazione Acustica).

10/04/01

Architetti

Iscritti Elenco Regionale
Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
DGR n°1212/97

Silvia PIZZORNO
Daniela PORCARI
Giorgia ZUNINO

8. TABELLE, ALLEGATI E FIGURE.

8.1 Tabelle:

Tabella 1a: [Potenzialità insediativa Turistica](#)

Tabella 1b: [Potenzialità insediativa Totale](#)

Tabella 1c: [Densità di popolazione per zone censuarie](#)

Tabella 2: [Classificazione rete viaria e ferroviaria](#)

Tabella 3a: [Densità attività commerciali e artigianali per abitante e per zona censuaria e Classificazione](#)

Tabella 4: [Classificazione unità censuarie](#)

8.1 Allegati:

[Dati Istat 91](#)

Riferimenti bibliografici

- . Bertoni, Franchini, Magnoni "Il rumore urbano e l'organizzazione del territorio", Pitagora ed.
- . C. M. Harris "Manuale di controllo del rumore", ed. Tecniche Nuove
- . L. L. Beranek "Noise and vibration control", Mc Graw-Hill.
- . Lenzi, Solari "Atti del XXIV Convegno dell'Associazione Italiana di Acustica", Trento, 1996.
- . Norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale".
- . D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", G. U. n° 57 del 8/3/91.
- . L. Regione Liguria n° 31 del 4 luglio 1994 "Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico", B. U. R. Liguria n° 17 del 27/7/94.
- . L. n° 447 del 26 ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", supplemento ordinario alla G. U. n° 254 del 30/12/95.
- . Caccin- Mauceri- Panassidi- Zucchetti "L'Inquinamento Acustico" Impatto e Piani di Risanamento, Ed. Giuffrè Milano 1996.